

Codice A1419A

D.D. 8 marzo 2022, n. 382

Associazione "Onda Sonora scuola di musica APS" con sede in Novara. Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 382/A1419A/2022

DEL 08/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione “Onda Sonora scuola di musica APS” con sede in Novara. Autorizzazione all’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente dell’Associazione “Onda Sonora scuola di musica APS” con sede in Novara, Via Gnifetti n. 11, C.F. 02292840036, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot. n. 40780 del 17/11/2021, con atto a rogito del dott. Andrea Milano, notaio in Novara, rep. n. 45069 del 21/06/2021, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Novara il 28/06/2021 al n. 9450 Serie 1T;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 44464 del 15/12/2021, con cui Regione Piemonte richiedeva integrazione documentale e una dichiarazione circa il patrimonio indisponibile;

visto il riscontro di cui alla nota prot. n. 3175 del 27/01/2022, con cui l’Associazione ha fornito quanto richiesto dalla Regione Piemonte;

l’Associazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali la promozione di “tutte quelle attività culturali ed artistiche nel campo della musica , del canto, del teatro e delle attività sceniche della persona che ritengono utili alla formazione di una attività fondata sul pluralismo valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà”, come meglio descritto e precisato all’art. 2 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell’11.09.2017, il Presidente ha dichiarato l’impegno, in sede di approvazione del primo bilancio utile, a costituire tra

le riserve di patrimonio, un fondo di riserva indisponibile inserendolo nello stato patrimoniale alla voce “fondo di riserva”;

preso atto che la Direzione Cultura e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 3964 del 03/02/2022, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione al numero 1538 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell’Associazione “Onda Sonora scuola di musica APS” con sede in Novara. Lo Statuto dell’Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "B" AL REP. N. 45.069/24.506

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE ONDA SONORA A.P.S./e.t.s."

Adeguato al dettato della L. 460/97, Legge 383/2000

per quanto applicabili, legge 117/2017

e relativi decreti attuativi

Premessa

L'Associazione **"ONDA SONORA SCUOLA DI MUSICA** Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore" è :

- un Ente dotato ai sensi dell'art.38 e seguenti del Codice Civile

- un Ente non commerciale, senza fini di lucro, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 per quanto efficace ed applicabile e nello specifico agli artt. 35, 36 e 85 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;

una organizzazione democratica di persone , apartitica e non confessionale che sorge grazie ad ANDREA CANIATO.

L'Associazione in questi anni si è impegnata in campo socio-assistenziale nel campo della musica

- un Ente che opera nell'ambito della Regione Piemonte ed è

	impegnato nel campo della promozione sociale e/o assistenzia-	
	le, e nella sensibilizzazione alla cultura musicale, valoriz-	
	zando l'aggregazione e al socializzazione attraverso la musi-	
	ca stessa	
	- un Ente che opera mediante lo svolgimento di una o più at-	
	tività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo Settore	
	<u>Capitolo I - Definizione e Finalità e Attività dell'Ente</u>	
	<u>Articolo 1 - Denominazione , sede e durata</u>	
	a) E' costituita un'Associazione/Ente del Terzo Settore - di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ONDA SONORA SCUOLA DI MUSICA , Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore" e più brevemente "ONDA SONORA - A.P.S./e.t.s." qui di seguito anche definita come "Associazione" che opera nell'ambito della Regione Piemonte.	
	Poichè la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.	
	b) L'associazione è un Ente costituito ai sensi dell'art. 38 e seguenti del codice Civile <u>che intenderà dotarsi di perso-</u>	

nalità giuridica ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice

Civile e opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

c) L'Associazione ha sede in Novara. (NO).

d) Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.

e) Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Novara (NO) - Via Gnifetti n. 11/c.

f) L'Associazione avrà sede operativa in Novara (NO) - Via Gnifetti n. 11/c

g) La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto .

Articolo 2. Finalità, Oggetto delle attività esercitate

a) Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ul-

	teriori norme vigenti in materia, l'Associazione non è una	
	formazione o un'associazione politica, né un'associazione sin-	
	dacale o professionale, di rappresentanza di categorie econo-	
	miche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione,	
	coordinamento e controllo dei suddetti enti.	
	L'associazione è una libera Organizzazione che sorge per vo-	
	lontà dei cittadini, i quali, condividendo i principi di una	
	corretta etica del rapporto sociale e aggregativo, integrano	
	in comune con propria personalità, promuovono tutte quelle	
	attività culturali ed artistiche nel campo della musica, del	
	canto, del teatro, e delle attività sceniche in genere sia in	
	Italia ed all'estero, di promozione sociale, assistenziali,	
	turistiche, ricreative, e di formazione extrascolastica della	
	persona che ritengono utili alla costituzione di una società	
	fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le	
	istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volonta-	
	riato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto	
	stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte	
	le varie attività devono conformarsi. Per raggiungere detto	
	scopo, l'Associazione potrà:	
	- attivare corsi sia teorici che pratici, anche non riservati	
	esclusivamente agli associati, tesi all'apprendimento	
	dell'arte musicale, del teatro e/o delle altre attività arti-	
	stiche similari;	
	- attivare corsi sia teorici che pratici, anche non riservati	

	esclusivamente agli associati, tesi all'apprendimento delle	
	conoscenze tecniche e professionali per tecnici del suono, in	
	studio e live, e per tecnici luci;	
	- allestire periodicamente strutture e/o manifestazioni, an-	
	che aperte al pubblico e con eventuale prezzo di ingresso,	
	previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative/fisca-	
	li, volte all'esposizione delle opere realizzate dai corsisti	
	e/o dagli associati in genere;	
	- produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni	
	musicali, di teatro, monologhi, letture di testi e di poesie	
	performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti	
	musicali, figurative e letterarie;	
	- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a	
	tutti i livelli scolari, organizzando servizi per università	
	e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescola-	
	stici, per docenti, studenti e lavoratori ecc.;	
	- svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento cultu-	
	rale e professionale;	
	- acquistare beni mobili e immobili;	
	- fornire servizi specifici nel settore teatrale, del canto	
	ed artistico in genere;	
	- organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico,	
	su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, eco-	
	nomici, religiosi, educativi e culturali in genere;	
	- promuovere partecipare e/o realizzare iniziative culturali	

	teatrali o musicali nel rispetto delle finalità sociali e	
	promuovere viaggi e scambi culturali in Italia e con l'estero;	
	- predisporre centri di documentazione a servizio degli asso-	
	ciati e dei cittadini nonchè formare un efficiente servizio	
	di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad	
	attività di studi e ricerca;	
	- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblica-	
	zioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrez-	
	zature teatrali e cinematografiche, materiale vario di inte-	
	resse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli	
	interessati;	
	- orientare gli associati e il pubblico nel campo dell'edito-	
	ria e in merito a pubblicazione di loro interesse;	
	- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'ar-	
	te, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e	
	la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regio-	
	nale, nazionale ed estero;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la	
	gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi	
	nell'ambito dei propri scopi istituzionali;	
	- favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli	
	settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo	
	la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportu-	
	ni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'asso-	
	ciazione;	

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche: pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.

b) Oggetto dell'attività esercitata

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:

I. Attività di interesse generale;

II. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

III. Attività benefiche per integrazione sociale.

I.) Attività di Interesse Generale

L'Associazione "ONDA SONORA A.P.S." è un'organizzazione democratica di persone, apartitica e non confessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare si propone i seguenti scopi:

- Analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio: elaborare progetti mirati d'intervento rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e stranieri a rischio di emarginazione sociale per un loro reinserimento; elaborare progetti d'intervento rivolti più in generale a tutti quei soggetti che, per le loro caratteristiche psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degrado o disagio economico-familiare o di emar-

	ginazione sociale, possano essere considerati svantaggiati ai	
	sensi del D.Lgs. 560/97 e ai sensi della Legge n.383/2000.	
	- Informare e sensibilizzare il territorio sulle problemati-	
	che sociali, anche mediante un'azione di collegamento con i	
	servizi sanitari, educativi e scolastici. Fornire consulenza	
	psicopedagogica/psicologica, attraverso l'operato di persona-	
	le professionista sia soci che non, ad enti, persone fisiche	
	in condizione di svantaggio, altre società e/o associazioni	
	riconosciute e non, che possano necessitare e beneficiare di	
	tale servizio.	
	- Elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico	
	che extrascolastico rivolti a bambini, adolescenti e giovani,	
	adulti, anziani e stranieri in condizione di svantaggio nel	
	senso precedentemente specificato, al fine di favorire la so-	
	cializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un posi-	
	tivo inserimento nella vita aggregativa.	
	- Promuovere e gestire attività ricreative ed educative per	
	il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra.	
	- Organizzare e gestire strutture per attività specificata-	
	mente rivolte alle persone disabili, minori, adulti ed anzia-	
	ni in condizione di disagio e a rischio di emarginazione e	
	criminalità.	
	- Organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamen-	
	to e formazione rivolti ad insegnanti o educatori, sia soci	
	che non, per l'accrescimento professionale e miglioramento	

dei servizi potenzialmente offribili.

In particolare:

- 1) Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;
- 2) Realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;
- 3) Sostenere iniziative educative promuovendo ed organizzando seminari e corsi per bambini, giovani, adulti, anziani in difficoltà;
- 4) Sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero;
- 5) Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

II.) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale .

L'Associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o

	redigere e/o vendere libri pubblicazioni di atti di convegni	
	di seminari nonchè degli studi e delle ricerche compiute che	
	per la loro natura o contenuto siano in qualmodo attinenti o	
	riferiti al perseguimento del proprio scopo sociale.	
	Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e	
	contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale	
	e finanziaria ritenute necessarie o utili per realizzazione	
	dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indiret-	
	tamente attinenti al medesimo in quanto integrative della	
	stessa.	
	<u>III.) Attività benefiche per integrazione sociale</u>	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-	
	rale, l'associazione può esercitare anche attività di raccol-	
	ta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decre-	
	to legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraver-	
	so la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disci-	
	plinata nel successivo Capitolo IV all'art. 26 del presente	
	Statuto. Comunque può essere realizzata sia occasionalmente,	
	anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi	
	ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o	
	campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Gestione delle Attività Organizzate

a) Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

b) L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali

ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'associazione potrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti Associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia.

Capitolo II - I Soci dell'Ente

Articolo 4 - Soci

a) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiore a 7 (sette).

b) Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purchè il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' Ammessa anche

	l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore,	
	a condizione che il loro numero non sia superiore al 30%	
	(trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.	
	c) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.	
	d) L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:	
	- nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;	
	- nel caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.	
	Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.	
	e) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.	

	f) In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato	
	entro 60 (sessanta) giorni e deve essere comunicato all'inte-	
	ressato entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.	
	g) Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di ade-	
	sione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni,	
	nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o	
	un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
	occasione della loro prossima successiva convocazione.	
	h) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, reli-	
	gione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può es-	
	sere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione	
	all'Associazione.	
	i) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento	
	della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata	
	dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio	
	dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli	
	eventuali regolamenti emanati.	
	j) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associa-	
	zione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e	
	votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere	
	ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto	
	di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'Associazione da	
	almeno tre mesi, maggiorenni e che abbiano rinnovato la tes-	

sera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

k) L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo art 6.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.

l) Sono identificate tre tipologie principali di soci:

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato.

Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.

Soci sostenitori: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superio-

re a quella dei soci ordinari.

Soci onorari: sono quelle personalità che hanno reso o rendono

servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla

loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che

l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del

Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con

diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati

dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno

delle agevolazioni fiscali previste per legge.

Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica in

dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratui-

tamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come

Soci Volontari

Soci volontari: il socio volontario è una persona che, per

sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e

del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perse-

guire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a di-

sposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuo-

vere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità bene-

ficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusi-

vamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

	modo nemmeno dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'ente medesimo anche con i cri-	
	teri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo	
	117/2017 e successive modificazioni.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Nei limiti e nelle more delle disposizioni di legge specifi-	
	che del volontariato e della promozione sociale, ancora vi-	
	genti alla data di sottoscrizione del presente statuto, ed	
	in considerazione delle disposizioni del D.Lgs 117/2017, le	
	spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate an-	
	che a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'ar-	
	ticolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non su-	
	perino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zero zero)	
	giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)	
	mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di	
	spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa	
	questa modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario	
	è socio o associato o tramite il quale svolge la propria at-	
	tività volontaria. Non si considera volontario l'associato	

	che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasio-	
	nalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle	
	loro funzioni. L'Associazione, qualora si avvalga in modo	
	non occasionale di volontari nello svolgimento delle attività	
	di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito re-	
	gistro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o da-	
	gli specifici regolamenti o disposizioni attuative.	
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può	
	ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati,	
	fatto salvo quanto previsto dall'art 17 comma 5 D.Lgs	
	117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimen-	
	to delle attività di interesse generale e al perseguimento	
	delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dal-	
	l'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modi-	
	ficazioni.	
	m) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro	
	10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei	
	maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare	
	della quota annuale e/o del contributo integrativo sono sta-	
	biliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei	
	Soci in sede di approvazione del bilancio.	

n) La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione, ovvero per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio, o secondo quanto previsto al successivo art 6.

Articolo 5 - Diritti dei soci

a) Come già espresso e precisato al precedente punto 4 lettera j) tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:

- *al momento dell'ammissione*: godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo;

- *dopo almeno tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo.

b) Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purchè iscritti da almeno 3 mesi.

c) Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati dei Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art. 4 lettera d).

d) L'Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie for-

	nite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto.	
	Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro in base alle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.	
	e) Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.	
	f) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.	
	g) I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono svolgere.	
	h) I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso.	
	<u>Articolo 6 - Decadenza dei soci</u>	
	a) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:	
	- <u>recesso/dimissione</u> volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro	

Soci;

- morosità della quota associativa o del contributo integrativo, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto, ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;

- radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto;

- decesso del socio stesso.

b) Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.

Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo è ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

	Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data	
	di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di i-	
	scrizione a libro Soci.	
	c) L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera	
	assembleare non può essere più ammesso.	
	d) L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del	
	Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ul-	
	teriori comunicazioni al Socio inadempiente.	
	e) I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessa-	
	to di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i	
	contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	<u>Capitolo III - Organizzazione Amministrativa dell'Ente</u>	
	<u>Articolo 7 - Organi</u>	
	a) Sono organi sociali dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea dei soci;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
	3) il Presidente;	
	4) il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;	
	5) Comitato Scientifico e Collegio dei Probiviri;	
	b) Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il	
	rimborso delle spese regolarmente documentate.	
	<u>Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea</u>	
	a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo delibe-	
	rativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordina-	

rie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

b) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa.

c) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

d) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

e) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

	f) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.	
	g) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	h) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	i) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 (sessanta) giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.	
	j) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima	

ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 lett. i, art 4 lett. m, art 5 lett. h) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 4 lett d).

b) Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dall' art. 24 comma 2 del D.Lgs 117/2017, dal TUIR art 148 comma 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 comma 2 del Codice

	Civile.	
	c) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di	
	delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rap-	
	presentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associa-	
	zione registra un numero di associati inferiore a millecin-	
	quecento e di cinque associati se registra un numero di asso-	
	ciati pari o superiore a millecinquecento.	
	d) Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attri-	
	buito un voto ogni 30 (trenta) dei loro associati o aderenti	
	ma comunque sino ad un massimo di cinque.	
	e) Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del	
	Codice civile, in quanto compatibili.	
	f) Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indi-	
	rettamente o che contengono nell'ordine del giorno argomenti	
	che riguardano:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- l'approvazione del regolamento interno;	
	- la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più am-	
	ministratori,	
	i consiglieri non hanno diritto di voto.	
	<u>Articolo 10 - Competenze Inderogabili dell'Assemblea</u>	
	a) Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea:	
	I. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;	
	II. la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	

	III. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato	
	Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Proviviri, con l'ap-	
	provazione del relativo regolamento interno su proposta del	
	Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett	
	d);	
	IV. l'approvazione del regolamento interno su proposta del	
	Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett	
	d);	
	V. l'approvazione del bilancio;	
	VI. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli or-	
	gani sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	VII. la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla	
	medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche	
	con tali funzioni;	
	VIII. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	IX. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari;	
	X. la delibera dello scioglimento, della trasformazione,	
	della fusione o della scissione dell'Associazione;	
	XI. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	<u>Articolo 11 - Modalità specifiche per l'Assemblea Ordinaria</u>	
	a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno	

	sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avvisi	
	so nella sede dell'Associazione ovvero con qualsiasi altro	
	strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno	
	(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera	
	raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).	
	b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati	
	il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio di-	
	rettivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'an-	
	no, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del	
	bilancio preventivo.	
	d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convoca-	
	zione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del	
	presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 (sessanta)	
	giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte	
	del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comuni-	
	cata all'Assemblea dei Soci.	
	e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle	
	direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'ap-	
	provazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli orga-	
	ni direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti atti-	
	menti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non	
	rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che	

siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.

f) Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

g) Ai sensi dell'art 21 comma 2 del Codice Civile nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, come in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Modalità specifiche per l'Assemblea Straordinaria

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio

	Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui	
	quotidiani locali etc.).	
	In seconda convocazione la riunione non potrà essere convo-	
	cata prima delle 24 (ventiquattro) ore successive alla prima	
	convocazione.	
	b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati	
	il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	approvazione e modificazione dello statuto sociale, nomina	
	degli Organi di Controllo quando non specificatamente richie-	
	sti dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei	
	Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,	
	scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.	
	<u>Articolo 13 -Validità delle delibere assembleari</u>	
	a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli	
	associati aventi diritto di voto e delibera validamente con	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	b) L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non	
	potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla	
	prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia	
	il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il	

versamento della quota associativa.

c) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea

Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione

- per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello

Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4

degli associati aventi diritto di voto, in regola con il ver-

samento della quota associativa, ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti;

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devo-

luzione del patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli

associati aventi diritto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la condu-

zione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è compo-

sto da un numero variabile da 3 a 7 (sette) componenti denomi-

nati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato

dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.

b) La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le perso-

ne fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli en-

ti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice

civile.

c) Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in

sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima

seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il

Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere.

	Sono previste le seguenti cariche:	
	- il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;	
	- il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;	
	- il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;	
	- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.	
	Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche in capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibilità dei singoli incaricati.	
	d) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.	
	e) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenti, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte	

di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

f) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

g) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

h) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

i) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

	j) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
	k) Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo	
	di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori	
	sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi	
	degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395,	
	2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto	
	legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.	
	<u>Articolo 15 - Dimissioni</u>	
	a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso del-	
	l'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non	
	superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno al-	
	la integrazione del Consiglio con il subentro:	
	- del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dal-	
	l'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Diretti-	
	vo, ma non eletto;	
	- nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati	
	dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Di-	
	rettivo, per cooptazione del candidato supplente individuato	
	dai Consiglieri superstiti con ratifica o modifica dell'in-	
	carico alla prima assemblea dei Soci utile.	
	b) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristi-	
	che, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino	
	alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni	

per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

c) Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

d) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata, dal Consiglio dimissionario, immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto/dimissionario.

Articolo 16 -Convocazione del Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

b) Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestite.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 lett c) e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett d);

b) stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 4 lett m) e art 5 lett h);

c) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;

d) compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;

e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 lettera b) parte II) del presente statuto;

f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea

straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;

g) adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente

art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

h) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organi-

smi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio

territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti

del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazio-

nale;

i) designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico

quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea

dei Soci.

j) Esso ha inoltre i seguenti ruoli:

- provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento

dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico

del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del De-

creto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni compe-

tente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscri-

zione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di

settore;

- provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico

comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro

i termini previsti dalla normativa vigente;

- provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbliga-

torie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione,

	<p>Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - assegna gli incarichi di lavoro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - approva i programmi di Attività; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 lett b) punto II) del presente Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; 	
	<p><u>Articolo 18 - Il Presidente</u></p>	
	<p>a) Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.</p>	
	<p>b) Al Presidente spetta:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; 	

- la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;

- la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

a) Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario - Tesoriere

a) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.

b) Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

c) Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico

a) Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima, l'Assemblea

	Generale Ordinaria elegge, con maggioranza ordinaria, alter-	
	nativamente, anche tra i non soci:	
	- in caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi	
	e due supplenti.	
	In questo caso i componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'artico-	
	lo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi	
	durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo	
	oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifi-	
	ca professionalità. Il loro compenso è determinato dall'As-	
	semblea Ordinaria dei Soci;	
	- in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore	
	Unico dotato di specifica professionalità che deve essere	
	scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397	
	c.c. Lo stesso dura in carica quattro anni e tale attività è	
	a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di	
	specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'As-	
	semblea Ordinaria dei Soci.	
	b) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'arti-	
	colo 2399 del Codice Civile.	
	c) I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo	
	sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione,	
	sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e	
	delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita	

relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.

d) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

e) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

f) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

	g) Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del	
	D.Lgs. 117/2017 in materia di Revisione Legale dei Conti, in	
	tal caso l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un re-	
	visore legale dei conti con le modalità previste per l'Assem-	
	blea Ordinaria	
	h) Nel caso in cui, per volontà dell'Assemblea dei Soci, pur	
	non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Or-	
	gano di controllo (sempre con i criteri di cui alla preceden-	
	te lettera a)) ovvero, nel caso di nomina di un Revisore Le-	
	gale dei conti ovvero sia affidato anche l'incarico della re-	
	visione legale dei conti all'Organo di Controllo, per tali	
	nomine saranno necessarie le maggioranze qualificate previste	
	dall'art. 21, comma 2 c.c.,	
	i) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a	
	quattro anni.	
	<u>Articolo 22 -Il Comitato Tecnico/Scientifico e Il Collegio</u>	
	<u>dei Probiviri</u>	
	Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assem-	
	blea validamente costituita, tale organo elegge:	
	- Il Comitato Tecnico/Scientifico	
	- il Collegio dei Probiviri.	
	<u>Il Comitato Tecnico/Scientifico</u>	
	a) Il Comitato Tecnico/Scientifico, è composto da esperti	
	(anche stranieri) individuati dal Consiglio Direttivo con co-	
	noscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto socia-	

le.

b) Il Comitato Tecnico/Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione. Il Comitato Scientifico, ogni anno, propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione di un piano annuale di attività relativamente ai contenuti degli studi e ricerche svolte dall'Associazione, al reperimento, censimento di documentazione, all'attivazione di rapporti con altri soggetti che operano nello stesso settore in cui è attiva l'Associazione e/o centri studi italiani ed internazionali, alla collaborazione tra Università e studiosi italiani ed internazionali sulla materia, all'organizzazione di convegni e mostre temporanee, e a quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione.

All'identificazione dei criteri e ed alla quantificazione di particolari risorse in merito alla definizione del finanziamento di progetti tecnico/scientifici ovvero all'attribuzione di borse di studio o similari nonché all'attivazione di particolari procedure per sostenere iniziative che abbiano rilevanti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

c) Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

d) Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presi-

	dente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del	
	Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica tre an-	
	ni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecni-	
	co/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni,	
	referire al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato in	
	merito al programma di attività, coordinare l'attività di ri-	
	cerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrela-	
	zione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consi-	
	glio.	
	- <u>Il Collegio dei Probiviri</u>	
	e) I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei	
	Probiviri, il numero di componenti del Collegio ed i relativi	
	ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al nu-	
	mero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le pro-	
	cedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relati-	
	va al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio	
	stesso è disciplinato dal regolamento interno che dovrà esse-	
	re redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea	
	come da precedente art 17 lett d)	
	f) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a	
	quattro anni.	
	<u>Capitolo IV - Bilancio, Patrimonio e Risorse dell'Ente</u>	
	<u>Articolo - 23 - Il rendiconto o Bilancio ed i Libri Sociali</u>	
	a) Come indicato al precedente art. 17, spetta al Consiglio	
	Direttivo redigere, per ogni esercizio sociale, il bilancio	

	della Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare	
	e che è predisposto, in conformità alla normativa vigente e	
	alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.	
	b) Il bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato	
	Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste	
	di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e	
	le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21, della	
	relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e	
	deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva	
	situazione economico-finanziaria della Associazione.	
	c) L'organo di amministrazione e, ove nominato, l'organo di	
	controllo documentano il carattere secondario e strumentale	
	dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella	
	nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,	
	2435- <i>bis</i> o 2435- <i>ter</i> del Codice civile.	
	d) Come indicato al precedente art. 11 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione	

	dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo ri-	
	chiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	e) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve	
	rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione pa-	
	trimoniaie ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel	
	rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli	
	associati.	
	f) Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di	
	Gestione e/o di Missione e, nel caso di attivazione del pre-	
	cedente art 21, comprensivo della relazione del Collegio dei	
	Revisori o del Revisore Unico dovrà essere depositato presso	
	la sede dell'Associazione eil tutto messo a diposizione dei	
	Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista	
	per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.	
	g) Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati,	
	dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per	
	legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel	
	proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete asso-	
	ciativa cui eventualmente aderirà l'Associazione.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque de-	
	nominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa	
	vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di am-	
	ministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati	

	devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione	
	o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da	
	chiunque ne abbia interesse.	
	h) Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al prece-	
	dente, punto f), dovrà essere comunicato entro 30 (trenta)	
	giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli	
	Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Setto-	
	re con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche	
	normative ove previste.	
	i) Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmen-	
	te sarà messa a diposizione dei Soci che ne richiedessero la	
	visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazio-	
	ne affinchè entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano	
	depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione	
	o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno	
	prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento	
	sociale.	
	j) Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere re-	
	datto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'arti-	
	colo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifi-	
	cazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla norma-	
	tiva stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso	
	la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al	
	voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e	
	depositato presso il registro unico del terzo settore entro i	

			termini previsti dalla normativa vigente.
			k) La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33%
			(trentatré per cento) dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le
			stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 (trenta) giorni per mettere
			a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di
			fiducia dell'Ente.
			I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione.
			A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio Direttivo e, se nominati, il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.
			l) Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:
			a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;
			b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-

	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di	
	verifica della correttezza dell'adempimento da parte del	
	Consiglio Direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di veri-	
	fica della correttezza dell'adempimento da parte del Consi-	
	glio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, quando questo è stato istituito per volontà	
	dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto	
	a cura dello stesso organo;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-	
	tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui	
	si riferiscono;	
	f) il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i	
	volontari che svolgono la loro attività in maniera continua-	
	tiva tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo	
	Istituzionale da questi espressamente delegato.	
	Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i li-	
	bri sociali, secondo le modalità previste al precedente punto	
	i).	
	<u>Articolo 24 - Anno sociale</u>	
	a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1	
	Settembre e terminano il 31 Agosto dell'anno successivo.	

Esclusivamente il primo esercizio decorrerà dalla data di costituzione si chiuderà il 31 Agosto.

Articolo 25 - Patrimonio e Fonti Di Finanziamento

a) Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva, dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

b) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

d) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

e) L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

f) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge, che potrà essere, a seconda della vigenza dei disposti normativi:

- l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore

- l'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- altra istituzione preposta per legge, e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

g) Le Fonti di Finanziamento sono costituite da:

a. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, e dai contributi degli associati;

b. dal ricavato delle attività di cui all'art 2 lett b) e 3 del presente statuto;

	c. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati	
	ovvero della gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;	
	d. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di	
	natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate	
	al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	e. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	f. dai contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di	
	enti o istituzioni pubbliche;	
	g. dai titoli di solidarietà;	
	h. da lasciti, eredità, donazioni e legati, da erogazioni liberali degli associati e di terzi;	
	i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.	
	<u>Articolo 26 - Pubbliche raccolte di Fondi e Risorse dell'Associazione</u>	
	a) I mezzi finanziari possono essere altresì costituiti dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle	
	attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,	

anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

b) L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

c) L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.

d) Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associa-

ti, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al limite indicato da specifiche disposizioni di legge.

Capitolo V - Norme particolari, Liquidazione

e norme transitorie finali

Articolo 27 - Sezioni territoriali

a) L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

b) Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

a) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall'Ente di Promozione di appartenenza.

Articolo 29 - Scioglimento

a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Potranno essere espressi solo i soli voti personali, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

b) L'assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi:

- l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- l'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- di altra istituzione preposta per legge.

Articolo 30 - Iscrizione a registri esistenti o al registro

Unico del Terzo Settore

a) L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:

	- all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui	
	agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017	
	e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappre-	
	sentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le in-	
	formazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto,	
	nonchè la propria natura di ente non commerciale per le fina-	
	lità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017	
	e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Uni-	
	co tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i ter-	
	mini previsti dalla normativa vigente;	
	- se ancora operativo alla data di sottoscrizione del presen-	
	te statuto, all'iscrizione al Registro delle Associazioni di	
	Promozione Sociale ai sensi della Legge Regionale Piemonte n°	
	7/2006, successive modificazioni e suoi regolamenti, tramite	
	il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni	
	dalla stessa normativa previste nonché la propria natura di	
	ente non commerciale per le finalità istituzionali che perse-	
	gue l'associazione.	
	b) Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale	
	del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali	
	esistenti.	
	c) Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamen-	
	te negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico gli estremi dell'iscrizione.	
	d) Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Ter-	

zo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 31 - Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice Civile

a) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dalle norme del Codice Civile, da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili, dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e sue modificazioni ed integrazioni per quanto efficaci ed applicabili e le relative disposizioni di attuazione, nonchè la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

F.to ANDREA CANIATO

F.to ANDREA MILANO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Novara, 7 LUGLIO 2021